



**TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle  
persone dei magistrati:

dott.ssa Laura Sara Tragni	Presidente
dott. Pietro Caccialanza	Giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice designato est.

ha pronunciato il seguente

**decreto**

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis* D. L.vo n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n.  
**46827/2018 R.G.** e promosso

**da**

**XXXXX**, nato il 01.04.1998, a XXXX, XXXXX (Nigeria), CUI XXXX, elettivamente  
domiciliato in Milano, via A. Wildt 19/5, presso lo studio dell'Avv. Stefano Brambilla Pisoni  
che lo rappresenta e difende per delega in atti

*ricorrente*

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA  
PREFETTURA U.T.G. DI MONZA**

*convenuto*

**con l'intervento obbligatorio del**

**PUBBLICO MINISTERO**

Oggetto: ricorso *ex artt. 35* D. L.vo n. 25/2008 per il riconoscimento della protezione  
internazionale.

**IN FATTO**

Con ricorso *ex artt. 35 bis* D. L.vo n. 25/2008 depositato il 03.01.2019, notificato al  
Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al  
Pubblico Ministero in sede, **XXXXX**, adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 20.07.2018 e notificato il 10.09.2018

Risulta, dunque, rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. L.vo n. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita e la Commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata in fase amministrativa, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e per l'effetto la conferma del provvedimento impugnato (art. 35 *bis* commi 7 e 8 D. L.vo cit.).

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 21.02.2019, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza ex art. 35 *bis* comma 11 D.Lgs. 25/2008.

All'udienza del 11.03.2019, il ricorrente, presente personalmente, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni elementi delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale dinnanzi all'autorità amministrativa. La difesa del sig. XXXX insisteva nell'accoglimento del ricorso riportandosi integralmente alle conclusioni ivi contenute e chiedeva la liquidazione dei compensi come da parametri di legge, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Con provvedimento del 23.02.2021 il giudice relatore ha assegnato un termine per il deposito di nota scritta relativa all' applicazione della L.173/2020 accompagnatoria di integrazione documentale lavorativa ed abitativa.

In data 8.03.2019, il difensore ha depositato nota di integrazione documentale contenente copia del provvedimento del Gip di Monza del 28.10.2019 con cui ha rigettato la richiesta di custodia cautelare nei confronti del ricorrente; il difensore ha altresì reso noto che il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca della misura dell'accoglienza e che la sua istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva è stata accolta.

In ossequio all'ordinanza resa dal Giudice Relatore il 23.2.2021, il difensore, in data 14.04.2021, ha depositato nota integrativa documentale sulla situazione lavorativa del ricorrente.

Il giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 10.11.2021.

## **IN DIRITTO**

Il ricorrente XXXXXXXXXX, privo di documenti di identificazione, ha fatto ingresso irregolare in Italia dalla Libia in data 25.10.2016 ed ha formalizzato la domanda di protezione internazionale in data 02.03.2017 presso gli Uffici della Questura di Monza (Modello C3).

**Sentito dalla Commissione territoriale di Milano, il 20 luglio 2017**, ha dichiarato di essere nigeriano, nato a XXXXX (Delta State) e di essersi trasferito nel 2008 ad XXX con la famiglia; di esser di etnia agbor e religione cristiana.

Quanto al livello di istruzione, ha riferito di aver concluso il secondo ciclo di istruzione. Quanto al proprio nucleo familiare di origine, ha affermato: di essere orfano di padre, di avere avuto un fratello gemello, deceduto in mare durante il percorso migratorio verso le coste italiane, mentre la sorella minore (con la quale è in contatto telefonico) attualmente vive con la madre; di esser celibe e di non avere figli.

Quanto ai **motivi** che lo avevano indotto ad espatriare, ha riferito che in seguito alla morte del padre, lo zio si impossessò dell'attività commerciale e costrinse la madre del ricorrente ad abbandonare l'abitazione familiare e a separarsi dal ricorrente e dall'altro figlio (i.e. il fratello gemello del ricorrente). Durante la convivenza con lo zio, durata otto mesi, il ricorrente ed il fratello furono ripetutamente maltrattati fisicamente e sottoposti a condotte persecutorie. In particolare, lo zio gli impedì di concludere un contratto come calciatore professionista con la società sportiva XXXXXX di Lagos, e promise che un suo amico gli avrebbe garantito ottime opportunità lavorative e la possibilità di far carriera. Lo zio trasse in inganno i nipoti convincendoli a partire con il suo amico, il sig. XXX, che li condusse in Libia, ove i due fratelli furono costretti a svolgere lavori forzati non remunerati presso un datore di lavoro sconosciuto.

Solo dopo qualche mese di prigionia, i due fratelli furono in grado di fuggire ma questo non mise termine alla loro permanenza in Libia poiché furono vittime di minacce di morte da parte di un altro uomo che promise di aiutarli in cambio di ingenti somme di denaro. Impossibilitati a ripagarlo, furono costretti ad allontanarsi e trascorsero circa un mese pernottando presso un'abitazione abbandonata, svolgendo lavori occasionali per cui venivano assoldati giornalmente in un centro di reclutamento, finché non riuscirono ad unirsi ad un gruppo di migranti pronto a lasciare il paese. Da ultimo, il richiedente ha riferito che, durante il viaggio per raggiungere le coste sicule, l'imbarcazione di fortuna utilizzata è affondata nel naufragio e suo fratello gemello è deceduto.

**Richiesto di indicare i timori connessi ad un eventuale rimpatrio**, ha asserito, in sede di audizione personale dinnanzi la Commissione Territoriale, di non voler far rientro nel proprio paese d'origine per paura di esser ucciso dallo zio, che lo considererebbe una minaccia per l'eredità.

**La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale in data 20.07.2018** considerando credibili le affermazioni circa il profilo personale e la zona di provenienza, ma non credibile l'intera vicenda del narrato, che è apparso generico, lacunoso e non internamente coerente dal punto di vista della coerenza interna.

Non ha ritenuto credibili gli elementi relativi alle minacce di morte da parte dello zio per questioni ereditarie, essendo il racconto sul punto altrettanto non circostanziato e generico, *“non essendo tale presunto rischio coerente con la circostanza che il ricorrente abbia vissuto con lo zio”*.

La Commissione ha quindi ritenuto inesistenti, nel narrato, profili tali da condurre al riconoscimento delle maggiori forme di protezione

La Commissione ha ritenuto insufficienti gli elementi a prova della sussistenza di un rischio effettivo di grave danno, di cui all' art 14 comma 1 letta a) e b) del D.lgs 251/2007, avendo il richiedente espresso un generico timore di esser ucciso dallo zio per questioni legate all' eredità.

Quanto alla lett. c) del D.lgs. 251/2007, fermo restando la situazione di conflitto armato che interessava le zone di Yobo, Borno ed Adamawa, non ha colpito la zona di provenienza del ricorrente.

Infine, la Commissione ha rilevato che, nel caso in esame, non vi fossero elementi sufficienti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del T.U.I. o della protezione speciale, poiché il richiedente non verte in una situazione che integri il presupposto della vulnerabilità, nè risultano nel paese d'origine situazioni tali da ritenere che il richiedente sia esposto al rischio di esser privato, in caso di rimpatrio, dell'esercizio di diritti umani.

A seguito dell'impugnazione, si è proceduto a **nuova audizione** del ricorrente, per consentirgli di chiarire alcuni aspetti del narrato e superare alcune inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla Commissione Territoriale, in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando **circostanze specifiche**, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda.*

In tal sede, in data 11.03.2019, in udienza il ricorrente ha dichiarato quanto segue:

*D: Dove si trova tua madre? sei in contatto con tua madre e con tua sorella?*

*R: in questo momento mia madre è ad XXXX e qualche volta la sento. Lei mi dice che mia sorella, che vive con lei, sta bene.*

*D: Era tuo zio a maltrattarti?*

*R: Sì, per prendere l'eredità di mio padre. All'inizio ci trattava bene per poter prendere l'eredità.*

*D: per quanto tempo ti ha trattato bene tuo zio?*

*R: per due o tre mesi.*

*D: poi cosa è successo?*

*R: Poi un giorno ho detto a mio zio che volevo firmare un contratto con “XXXX”, ma mio zio non ha voluto firmare*

*D: perché non voleva?*

*R: perché lui ci ha detto che aveva piani migliori per noi*

*D: ma in questo team ti avrebbero pagato per giocare a calcio o avresti pagato tu per accedere al club?*

*R: mi avrebbero pagato.*

*D: quanti anni avevi quando è successo questo fatto?*

*R: avevo appena compiuto 18 anni*

*D: e come mai doveva firmare il contratto tuo zio?*

*R: mio zio doveva venire con me perché dovevo presentare qualcuno della famiglia*

*D: doveva venire o doveva firmare?*

*R: io dovevo firmare il contratto ma lui sarebbe dovuto venire con me. Lui non mi ha permesso di andare a firmare.*

*D: in che modo ti ha impedito di andare a firmare?*

*R: perché noi vivevamo con lui e siccome lui aveva piani migliori per noi, lui ci ha detto di fermarci.*

*D: in che senso ti ha impedito di andare a firmare?*

*R: Io gli ho detto che quello era il mio sogno. Quando mi ha detto di non andare a firmare mi ha picchiato con una bottiglia sul collo.*

*D: perché non ha pensato di coinvolgere la madre nella questione della firma del contratto?*

*R: perché quando nel villaggio hanno deciso che mia mamma aveva ucciso mio padre, ci hanno impedito di andare da lei.*

*D: chi in particolare ha impedito a te di andare da tua madre?*

*R: un altro zio che era il capo famiglia.*

*D: Quali conseguenze avresti subito se fossi andato da tua madre?*

*R: non ci hanno permesso di andare. Non so quali conseguenze avrei subito.*

*D: come mai tuo zio, nonostante la possibilità per te di avere un contratto di lavoro, ha deciso di consegnarti ad un uomo?*

*R: quando mio zio ha impedito a mio fratello di andare a scuola, sono iniziati i problemi. Poi mio zio ha continuato a dirci che aveva piani migliori per noi.*

*D: mi racconti del momento in cui lo zio ha messo in pratico questi "piani migliori" per te?*

*R: dopo che siamo stati con lui per cinque o sei mesi, ci ha detto che aveva piani migliori, è arrivato un suo amico.*

*D: dove è arrivato questo amico?*

*R: a casa dello zio.*

*D: e cosa è successo?*

*R: ci ha detto di seguire questo signore che ci avrebbe aiutato.*

*D: e poi cosa è successo?*

*R: lui ci ha portati in Libia, a Tripoli, in periferia, abbiamo capito che ci aveva portati lì per essere sfruttati. Lavoravamo per quest'uomo senza essere pagati, lavavamo macchine e anche nei campi nel settore agricoltura.*

*D: tu e tuo fratello avete deciso di scappare?*

R: sì

D: ALLA Commissione hai detto "siamo andati da un uomo che ci ha aiutato". Chi è quest'uomo?

R: dopo che siamo scappati dal primo posto, abbiamo incontrato un signore che ci ha detto che poteva aiutarci. Ma ci chiedeva soldi in cambio. Ci diceva di chiamare a casa per farci mandare i soldi.

D: dove hai incontrato quest'uomo?

R: In Libia

D: ma dove? Mi racconti dell'incontro?

R: è un posto dove stanno le persone, chi ha bisogno di lavoratori va lì a prenderli. Si trova a Tripoli.

D: in quel posto hai incontrato quel secondo uomo?

R: sì

D: che aiuto vi ha offerto?

R: abbiamo raccontato la nostra storia e ci ha detto che ci poteva aiutare, ci ha portato a casa sua ma ci ha detto che voleva del denaro.

D: quanto tempo siete rimasti con quest'uomo?

R: siamo rimasti meno di una settimana?

D: cosa facevate in quel periodo?

R: eravamo a casa di quest'uomo senza fare niente. D: avevate denaro con voi?

R: no

D: chi vi dava da mangiare?

R: ci pensava quell'uomo.

D: e poi cosa è successo poi?

R: quell'uomo ci ha detto di andarcene da casa perché non avevamo soldi, siamo andati via, siamo andati in una casa abbandonata. Ogni mattina andavamo a Shogograd (è chiamato così in Libia) un posto dove le persone vanno per cercare lavoro e gli arabi scelgono i lavoratori.

D: sei andato lì e cosa è successo?

R: ogni giorno andavo lì e ogni giorno lavoravo per un diverso datore di lavoro

D: che lavori hai fatto?

R: qualsiasi lavoro, nell'agricoltura, lavaggio auto

D: per quanto tempo hai lavorato in questo modo?

R: per più di un mese.

*D: alla Commissione hai raccontato di essere partito per l'Italia dopo qualche giorno dall'occupazione della casa.*

*R: Forse non hanno scritto bene, ho lavorato dall'occupazione della casa fino all'incontro con quelle persone, per circa un mese.*

*D: sei stato in prigione in Libia.*

*R: n.*

*D: come mai tuo zio ti minacciava di morte, come hai riferito in Commissione?*

*R: quando mi ha picchiato sul collo con la bottiglia mi ha detto che avrei dovuto fare tutto ciò che voleva lui altrimenti mi avrebbe ucciso.*

*D: cosa vuol dire "tutto ciò che voleva lui"?*

*R: mi ha detto solo che quello dovevo fare quello che voleva lui altrimenti mi avrebbe ucciso.*

*D: quali cose ti costringeva a fare?*

*R: per esempio se era necessario andare a fare shopping, la moglie di mio zio ci costringeva a salire in macchina.*

*D: leggo nel ricorso che hai problemi di salute. Che problemi hai?*

*R: ho un problema con i denti. Ora mi stanno curando.*

*D: se dovessi tornare nel tuo paese cosa temi?*

*R: ho paura di mio zio, potrebbe pensare che sono tornato per l'eredità e potrebbe uccidermi.*

*D: Tua madre lavora?*

*R: lavora nei campi nel settore agricolo.*

*D: tua sorella quanti anni ha?*

*R: ha due anni e sei mesi".*

**§** Dunque il ricorrente pone a fondamento della sua domanda di protezione internazionale il timore di essere ucciso dallo zio per questioni ereditarie.

Ritiene il collegio che quanto narrato dal ricorrente e integrato in sede di audizione giudiziale risponda ai criteri di credibilità previsti dall'art. 3 comma 5 d. lgs. n. 251/2007, tenuto conto della assenza di scolarizzazione e della giovane età del ricorrente, tuttavia non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è, infatti, necessario, secondo quanto precisato dal D.Lgs. 251/2007 che venga adeguatamente dimostrata la sussistenza di un *fondato timore* di subire *atti persecutori come definiti dall'art. 7 da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8.*

La difesa, nel ricorso introduttivo, ha evidenziato che il ricorrente sia vittima di tratta lavorativa, essendo stato venduto dallo zio ad un soggetto (il trafficante) che lo ha poi sfruttato lavorativamente in Libia, facendolo lavorare gratuitamente. Si ritiene, tuttavia, che la vicenda del ricorrente non sia inquadrabile nell'alveo del traffico degli esseri umani, ma al più nel contrabbando di persone. Occorre quindi delineare il confine (spesso sottile) tra tali fattispecie.

Quanto al *"trafficking in persons"*, la definizione si ritrova nel Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite **per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini:**

*Art 3 a) "Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, **tramite** la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità **o tramite** il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra **a scopo di sfruttamento**. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi".*

Quanto al contrabbando di persone, c.d. *smuggling*, l'articolo 3, paragrafo (a), del **Protocollo contro il traffico di migranti per via terrestre, marittima e aerea, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale** (di seguito denominato Protocollo sul traffico di migranti)<sup>1</sup> definisce il fenomeno come " *il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente* ".

Il **fine** del Protocollo sul traffico di migranti è chiarito all' art. 2 del medesimo: *"prevenire e combattere il traffico di migranti e di promuovere la cooperazione tra gli Stati parti a tal fine, proteggendo nel contempo i diritti dei migranti vittime di traffici"*. Il Protocollo sul traffico di migranti richiede altresì agli Stati di non criminalizzare i migranti per il fatto di esser stati oggetto del crimine di *smuggling* (articolo 5). L'articolo seguente (Art.6) individua **due distinte condotte criminali:**

- il procacciamento e l'ingresso illegale di una persona in uno Stato di cui la persona non è cittadino al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario o altro beneficio materiale
- permettere a una persona di rimanere in un paese in cui la persona non è residente o cittadino senza soddisfare i requisiti per rimanervi legalmente, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario o altro beneficio materiale

Al paragrafo 3 del medesimo articolo, Il Protocollo sancisce l'obbligo di stabilire "circostanze aggravanti" del reato di *smuggling*: *"Queste includono circostanze (a) che mettono in pericolo, o possono mettere in pericolo, la vita o la sicurezza dei migranti interessati; o (b) che comportano un trattamento inumano o degradante trattamento inumano o degradante, anche a fini di sfruttamento, di tali migranti"*.

---

<sup>1</sup> [RS 0.311.541 - Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria \(admin.ch\).](#)



Alla luce delle disposizioni citate, possono individuarsi talune similitudini tra i due fenomeni:

-frequente coinvolgimento del crimine organizzato;

-la tratta e il contrabbando possono avvenire lungo gli stessi percorsi ed essere perpetrati dagli stessi criminali;

-come le persone trafficate, spesso i migranti contrabbandati sono vittime di altri crimini, maltrattamenti, violenze o violazioni dei diritti umani.

Le persone contrabbandate vertono in condizioni di forte vulnerabilità.

Tali condizioni creano un ambiente in cui la persona trafficata è maggiormente passibile di essere sfruttata e divenire vittima di tratta. Pertanto, come sostenuto dall'UNODC, il contrabbando può sfociare nella tratta, come risultato di un contrabbando "andato male".

Numerose, inoltre, le differenze<sup>2</sup> tra i due fenomeni, benchè in un significativo numero di casi possa risultare complesso distinguere tra un caso di tratta di esseri umani e un caso di *smuggling*. Le differenze, infatti sono spesso molto sottili e talvolta possono arrivare fino a sovrapporsi ma, è possibile individuare **tre distinzioni fondamentali tra il traffico di migranti e la tratta di esseri umani**, come riassunto di seguito:

#### **a. Sfruttamento**

Un indicatore importante per capire se un caso è un caso di **traffico di migranti** è il mezzo con cui i trasgressori generano il loro reddito. La fonte primaria di profitto e quindi anche lo scopo principale del traffico di persone è lo sfruttamento. La merce è una persona. **Al contrario, il trafficante non ha alcuna intenzione di sfruttare il migrante contrabbandato** dopo avergli permesso di entrare o rimanere illegalmente in un paese. La relazione che intercorre fra lo **smuggler e il migrante è una transazione commerciale che generalmente termina dopo il passaggio del confine**. I trafficanti di migranti vengono solitamente pagati in anticipo o all'arrivo, dal migrante stesso o da soggetti intermediari.

Si deve anche notare che i migranti vittime di *smuggling* talvolta non pagano l'intera tassa di contrabbando all'inizio del processo; e proprio il fatto che il pagamento sia in sospeso rende i migranti inermi innanzi lo sfruttamento da parte dei trafficanti. In altre parole, la relazione tra contrabbandiere e migrante contrabbandato di solito termina dopo che l'ingresso o il soggiorno illegale è stato ottenuto. **Al contrario, nel processo di traffico di persone, i profitti sono realizzati principalmente attraverso lo sfruttamento**. La fase di sfruttamento può durare diversi anni.

Lo sfruttamento potrebbe anche includere la "vendita" di una vittima prima che inizi ad

---

<sup>2</sup> ICAT, The Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons Issue 01, 10/2016 1 ISSUE BRIEF, "WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN TRAFFICKING IN PERSONS AND SMUGGLING OF MIGRANTS?"

<https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/CrimenOrganizado/UNODC-IB-01-draft4.pdf>

essere sfruttata nell'ultima tappa del suo iter; tuttavia, **la vittima viene "comprata" proprio per essere sfruttata.**

#### **b. Ingresso o soggiorno illegale ("transnazionalità")**

Il traffico di migranti (*smuggling*) ha sempre una dimensione transnazionale che coinvolge almeno due paesi. L'obiettivo del traffico di migranti o delle condotte correlate è sempre quello di facilitare l'ingresso illegale di una persona da un paese in un altro paese o il suo soggiorno in quel paese. La tratta di persone (*human trafficking*), invece, può avvenire al di là delle frontiere, ma può essere effettuata anche all'interno di un singolo paese, nel qual caso una persona viene semplicemente portata in un altro luogo a scopo di sfruttamento. Infatti, le vittime della tratta sono spesso trafficate all'interno del loro paese d'origine.

#### **c. Il consenso**

Il traffico di migranti non implica necessariamente la vittimizzazione del migrante. Il contrabbando di migranti generalmente implica il consenso di coloro che vengono contrabbandati.

Tuttavia, spesso vengono commessi altri crimini contro i migranti durante il processo di *smuggling*, come violenze o crimini che mettono in pericolo la vita dei migranti contrabbandati.

Nonostante i migranti vittime possano ritirare il loro consenso durante un'operazione di *smuggling*, possono successivamente essere costretti a continuare a partecipare al medesimo processo (per esempio essere costretti a entrare in una barca che perde o in un camion affollato).

A differenza del traffico di migranti, la tratta di esseri umani è sempre un crimine contro una persona. Le vittime di tratta non prestano mai il loro consenso - per esempio, se sono state rapite o vendute - e anche qualora abbiano inizialmente prestato il loro consenso, questo consenso iniziale è divenuto privo di ogni significato, in virtù del fatto che i trafficanti hanno usato l'inganno o la violenza per ottenere il controllo sulle loro vittime.

#### **d. Modelli di viaggio:**

Le fonti hanno distinto due tipologie di viaggi dalla Nigeria alla Libia. Il primo consiste nei "viaggi organizzati" che, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC)<sup>3</sup>, definisce come: "*reti di contrabbando altamente strutturate si offrono di portare i clienti dal loro paese d'origine alla costa libica o anche alla loro destinazione preferita in Europa*". L'altro modello è il cd. viaggio a tappe, dove "*ogni contrabbandiere, autista o intermediario è pagato individualmente e si occupa unicamente di una tappa del viaggio*". Secondo l'UNODC, la maggior parte dei migranti dall'Africa occidentale all'Italia utilizza la seconda opzione, ad eccezione delle donne nigeriane vittime di tratta, per le quali viene organizzata l'intera traiettoria.

---

<sup>3</sup> - UNODC: "Toolkit to Combat Smuggling of Migrants: *Tool 1 Understanding the smuggling of migrants*"

[https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/SOM\\_Toolkit\\_E-book\\_english\\_Combined.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/SOM_Toolkit_E-book_english_Combined.pdf)

Da ultimo, le fonti<sup>4</sup> danno evidenza di dati specifici in relazione al traffico di esseri umani ed al contrabbando delle persone, giungendo a ritenere **che la maggior parte degli uomini nigeriani siano vittime di smuggling, piuttosto che di tratta verso l'Europa, il che significa che essi - e/o le loro famiglie - generalmente pagano in anticipo i contrabbandieri per facilitare il viaggio verso la Libia e l'attraversamento del Mediterraneo.** Secondo i media internazionali, alcuni migranti nigeriani maschi hanno preso la decisione di viaggiare in Europa da soli, mentre altri sono stati costretti dai membri della famiglia a partire. Alcuni erano ben preparati e avevano risparmiato in anticipo per il viaggio, mentre altri hanno deciso di partire spontaneamente.

§ Alla luce della analisi esposta, nel caso di specie è emerso un solo elemento tipizzante la tratta degli esseri umani, ovvero l'abuso e l'inganno del ricorrente da parte dello zio (cfr. pag. 6 verbale delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale "*Mio zio ci ha consegnato a lui senza però darci i documenti per viaggiare perché non avevamo passaporto e visto. Lo zio ci ha però detto di non preoccuparci. Io pensavo fosse un viaggio normale ma l'uomo ci ha portato in Libia*"), ma non il trasporto in un Paese terzo al fine dello sfruttamento lavorativo con riferimento all'intero periodo di permanenza in Libia. Invero, il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato inizialmente per il trafficante che si teneva i soldi guadagnati e dopo alcuni mesi, fuggiti entrambi (il ricorrente ed il fratello), un altro uomo arabo si è offerto di aiutarli, dietro compenso che loro non hanno potuto versare. Entrambi quindi si sono recati, a Tripoli, a "*Shogogrand, un posto dove le persone vanno per cercare lavoro e gli arabi scelgono i lavoratori*" (verbale di audizione giudiziale), hanno lavorato svolgendo differenti lavori per "più di un mese" fino alla fuga dal Paese sulla "barca di plastica" (pag. 6 verbale audizione dinnanzi alla CT).

Per tali motivi, ferme le considerazioni che seguono in ordine alla evidente vulnerabilità del ricorrente alla luce del narrato, mancando gli elementi costitutivi del fenomeno della tratta (ritenuti sussistenti quelli dello *smuggling*), non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

§ Il Collegio ritiene che nel caso in esame non sussistano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della **protezione sussidiaria**. Quanto a questa forma di protezione internazionale, affinché venga riconosciuta, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 251/2007. Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto, richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che, nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.Lgs. n. 251/2007 prima richiamato), al

---

<sup>4</sup> EASO *Country of Origin Information Report*, "NigeriaTrafficking in Human Beings", April 2021 - [EASO publishes a COI report: Nigeria – Trafficking in Human Beings | European Union Agency for Asylum \(europa.eu\)](https://easo.europa.eu/easo-publishes-a-coi-report-nigeria-trafficking-in-human-beings)

punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria - qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *“rischio effettivo di subire un danno” nel caso di rientro nel paese interessato* - i termini *“condanna a morte”* o *“l'esecuzione”*, nonché *“la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”* devono essere riferiti a un rischio di danno ricollegabile alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

È, quindi, necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specificata, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *“trattamenti inumani o degradanti”* derivante da una situazione generalizzata.

Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso il ricorrente non indica, nella propria vicenda personale, fatti dai quali si possa ricavare l'esistenza del rischio di andare incontro all'applicazione della pena di morte o di subire maltrattamenti o altri trattamenti inumani e degradanti, dovendosi, a tal ultimo riguardo, considerare che egli è un soggetto adulto, in grado di contrastare la volontà dello zio in caso di rimpatrio.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” elaborata nella sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité), secondo cui *“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *“violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”*, avendo il legislatore comunitario optato *“per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata). Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, ad integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile

che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

Inoltre, quanto all'**ipotesi di cui alla lett. c)** della norma menzionata, si osserva come la situazione di **“minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”** debba essere esaminata alla luce dei diversi elementi insiti in tale inciso: **elementi di ordine oggettivo ed elementi di ordine soggettivo**, consistenti in fattori di individualizzazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza *Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie*, 17 Febbraio 2009 e sentenza *Diakité v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, 30 Gennaio 2014; sull'interpretazione che la giurisprudenza europea ha fornito della norma in esame, cfr. il documento EASO *“Article 15(c) Qualification Directive (2011/95/EU) - A judicial analysis”* disponibile all'indirizzo <http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf>); sul punto, premesso che la valutazione del caso, come da giurisprudenza citata, debba tenere conto anche dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rientro nel Paese, si osserva come nel caso in esame manchino degli elementi di ordine oggettivo, in relazione a ciò che le fonti riportano sulla zona di origine del richiedente, in **Delta State**.

La regione del Delta State (**da cui proviene il ricorrente**), dunque la zona rispetto alla quale viene esaminato il rischio connesso al rimpatrio del ricorrente, secondo le informazioni aggiornate, non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.

Gli abitanti della regione del Delta del Niger, ormai da decenni, lamentano di essere stati esclusi dai benefici, sia in termini economici che di sviluppo, derivanti dall'abbondanza di risorse petrolifere della zona, anche in considerazione del negativo impatto che l'attività di estrazione comporta sull'ambiente. Questo ha scatenato le violenze tra i gruppi armati che si contendevano terre e risorse e le forze di sicurezza intervenute a sedare i conflitti. Il picco del livello di violenza si ebbe dal 2006 al 2009 quando il Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) perpetrò una serie di attacchi alle stazioni petrolifere attraverso atti di sabotaggio, furti, danneggiamenti e rapimenti. La situazione si placò nel 2009 in seguito all'adozione del programma di amnistia presidenziale (PAP) che prevedeva l'amnistia e compensazioni economiche per coloro che decidevano di deporre le armi. La violenza si riaccese nel 2016, quando il neo eletto Presidente Buhari ridusse le misure previste dal PAP e rallentò i pagamenti agli ex-militanti. Dal 2016 il governo ha instaurato una operazione (*Operation Crocodile Smile*) focalizzata a riportare la zona in sicurezza e nonostante diversi gruppi armati tra cui i *Niger Delta Avengers* continuino ad operare nell'area, dal gennaio 2017 non si sono registrati attacchi significativi all'industria petrolifera.

Nella zona meridionale del Paese (*South-South*), secondo i dati riportati da ACLED, nel periodo 1 aprile 2021 – 5 novembre 2021, si sono registrati 262 eventi che hanno provocato 162 vittime. Nello specifico, i dati riportati nel suddetto periodo nel Delta State sono di 62

incidenti (in particolare proteste non violente e violenze nei confronti dei civili) che hanno causato la morte di 52 persone.

In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, si evidenzia come la situazione del Delta State sia contraddistinta principalmente da criminalità comune, dalle attività illecite dei culti, da dispute terriere e dalla presenza di movimenti legati all'attività di estrazione petrolifera nella zona, con un numero di incidenti e di morti relativamente basso. Pertanto, non è possibile argomentare che sussista in Delta State un conflitto armato caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Nel caso che qui ci compete **non si rinvergono**, pertanto, **i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria**.

Da ultimo, ritiene il Collegio che **ricorrono**, invece, i **presupposti** per il riconoscimento della **protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1 TUI**.

Preliminarmente si deve dare atto che in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della "tipizzazione" rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.<sup>10</sup>

Più in generale, la novella legislativa:

- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare (la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine);
- ha ampliato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute nell'ipotesi in cui ricorrano "*gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie*", estendendo sul punto le competenze attribuite alle Commissioni Territoriali, alle quali è stata altresì riservata, nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, la cognizione in ordine alla sussistenza dei presupposti del divieto di espulsione di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per "*protezione speciale*";

- ha riformulato le previsioni in materia di permesso di soggiorno per calamità introdotto con l'art. 20 bis D. Lgs. 1998, prevedendone la rinnovabilità se permangono le condizioni di “grave” (non più “contingente ed eccezionale”) calamità, tali da non consentire il rientro e la permanenza dello straniero in condizioni di sicurezza.

Come si legge nella Relazione illustrativa, “*l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto legge n. 113/2018*” e di promulgazione della legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del D. L. 14 giugno 2019, n. 53, recante “*Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*”. Tali modificazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5 comma 6 T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “*fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e in particolare quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia*”.

Le disposizioni sopra citate, stabilite con l'articolo 1 lettere a), e), f) D.L. 130/2020, trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1:

*“Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile. <sup>14]</sup>*

Con l'introduzione del comma 1.2 i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 TU immigrazione acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione, respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.

Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del T.U.I., rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le Sezioni Unite n. 29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.

Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.

In particolare, per quanto di rilevanza nel caso in esame, la seconda parte di tale norma prevede il divieto di *refoulement* laddove “*esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del **diritto al rispetto della sua vita privata e familiare***”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “*a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*”.

*Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:*

- a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;*
- b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;*
- c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;*
- d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.*

Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che **sussistano i presupposti di tale fattispecie.**

Nel caso in esame la difesa, nel ricorso introduttivo, da un lato ha evidenziato la vulnerabilità del ricorrente alla luce dei fatti allegati (tra i quali il vissuto in Libia), dall'altro ha allegato diversi elementi relativi alla sua vita personale in Italia, che si sostanziano sia in un proficuo ed impegnato percorso lavorativo, sia in un'adeguata integrazione sociale e relazionale, documentandola ulteriormente nel corso del giudizio.

Quanto alla iniziale formazione, risulta documentata la sua partecipazione nell'anno scolastico 2017/2018 al corso di italiano A1 presso il C.P.I.A. di Monza sede di Carate Brianza (Arcore) per un totale di 27 ore (doc. 8); risulta aver svolto attività di volontariato per dieci giorni presso la Cooperativa XXXXX (doc. 9) e di frequentare assiduamente l'associazione sportiva XXXXX calcio di XXXXXX (doc. 10), in questo modo proseguendo la coltivazione della passione calcistica che nel Paese di origine avrebbe voluto sfociasse in una professione. Da ultimo, in pendenza del giudizio la difesa ha prodotto ulteriore documentazione attestante un impegno di assunzione (doc. 44) presso il locale "XXXXXXXX" di XXXXXXXXXX (VA) sottoscritta dal titolare sig. XXXXXXXXX, evidenziando quanto segue: *"dal 9.10.20 ha reperito un'occupazione lavorativa come manutentore, in attesa di regolarizzazione contrattuale, per conto del Sig. XXXXX, titolare di "XXXXXXXXXX" sito a XXXXXX (VA), in via XXXXXXXX, di cui si deposita dichiarazione di impegno all'assunzione (doc. 44 dichiarazione impegno assunzione sig. XXXXX). Il sig. XXXXXXXX riceve 6 euro all'ora per la sua attività, che presta per tre volte alla settimana, quando, uscendo quasi all'alba dalla propria abitazione a XXXXXXXX (NO), raggiunge la stazione di XXXX in bicicletta, prende un treno che cambia a XXX, e giunto a XXXXXXXX, in autobus, arriva ad XXXXXXXX"* (cfr. nota di deposito del 14.4.2021). La difesa ha altresì depositato la dichiarazione di ospitalità presso un connazionale del ricorrente a VXXXXXXXXX (NO) allegando che egli per tale posto letto paga 250 euro al mese (doc. 45).

Ritiene il Collegio che debba essere valorizzata la profonda vulnerabilità del ricorrente, vittima di contrabbando di esseri umani (*smuggling*) per le ragioni poc'anzi esposte, testimone oculare del decesso del fratello all'esito del naufragio occorso al largo delle coste italiane (*"Questa barca di plastica è scoppiata, così ho perso mio fratello dentro l'acqua"* – pag. 6 verbale di audizione dinnanzi alla Commissione territoriale), nonché l'espatrio da neo diciottenne (ha dichiarato, infatti, di aver lasciato il Paese il 14 giugno 2016 e di essere giunto in Italia il 25 ottobre 2016).

Giova richiamare, sul punto, quanto evidenziato dalla Suprema Corte (*per tutte*, Cass., SSUU, n. 24413/2021): ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro Paese e la situazione oggettiva nel Paese d'origine deve essere effettuato secondo il principio di **comparazione attenuata**, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il *secundum comparationis*, non potendo in particolare escludersi il rilievo



preminente della gravità della condizione accertata solo perché determinatasi durante la permanenza nel Paese di transito.

Applicati gli esposti principi nel caso di specie, è evidente che le allegazioni del ricorrente consentano ampiamente di valorizzare, quali elementi di **vulnerabilità**, i traumi e gli effetti di questi sull'integrità psicofisica del ricorrente, soggetto a soprusi prima nel contesto infra-familiare, ove non poteva contare nemmeno sull'appoggio e sulla protezione della madre, poi durante il percorso migratorio, connotato dal suo essere vittima di contrabbando, culminato nel dramma del naufragio e nel decesso del fratello.

Per mera completezza, osserva il Collegio che rileva altresì la vita privata che il ricorrente è riuscito a ricostruire sul territorio dovendosi includere nel concetto di "vita privata" (oggetto di tutela ai sensi dell'art. 19 co. 1.1. TUI) anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione. Vita che ha qui cercato di costruire fin dal suo arrivo, frequentando un corso di lingua italiana, svolgendo attività di volontariato e impegnandosi nella attività sportiva agonistica e lavorativa.

Ritiene il Collegio che la vicenda penale di cui ha dato evidenza la Commissione territoriale non incida, risultando in atti la decisione del Gip di XXXXXX del 28.1.2019 con la quale è stata respinta la richiesta di custodia cautelare in carcere, mancando i gravi indizi contestati e risultando egli riammesso, medio tempore, presso una (diversa) struttura di accoglienza.

Alla stregua di tutti gli elementi presentati dalla difesa, risulta chiaro che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una illegittima e non giustificabile lesione dei diritti di cui all'art. 8 CEDU, tenuto conto dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel Paese ospitante a cui corrisponde uno sradicamento o, comunque, un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine.

Pertanto, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenendo conto in particolare dell'effettivo inserimento sociale in Italia del ricorrente, della durata del suo soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociale con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno del ricorrente nel Paese di origine costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata ed impedirebbe lo svolgimento di una vita dignitosa.

Possono ritenersi, pertanto, **sussistenti i presupposti per** il riconoscimento della **protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1 TUI**.

§ Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.PR. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18583).

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano così provvede:

- accoglie il ricorso proposto da **XXXXXX**, nato il XXX1998, a XXXXXXXXXX (Nigeria), CUI 05DE7H8, e per l'effetto, gli riconosce il diritto al permesso di soggiorno di durata

biennale per protezione speciale, previsto dagli art. 19.1.1. del T.U.I. e 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008;

- nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 10.11.2021.

Il Giudice est.

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Il Presidente

dott.ssa Laura Sara Tragni